



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 207 DEL 27/04/2023**

Proposta n. 235 del 19/04/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI  
Avv. Paola Trudu**

**OGGETTO:** Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS Sardegna. Esecuzione sentenza n. 497/2022 – Pagamento somme in favore della soc. Repin s.r.l.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Avv. Salvatora Angela Carboni	
Il Responsabile del Procedimento	Avv. Salvatore Angelo Miscali	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria Liquidatoria ATS

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI LEGALI

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

**PRESO ATTO** dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### PREMESSO

**che** nanti la Corte d’Appello di Cagliari è stato radicato dalla Soc. Repin Srl, in proprio ed in qualità di mandataria della A.T.I. costituita con la mandante Airtemp Division, il giudizio d’appello, nei confronti dell’ATS Sardegna, distinto a R.G. n. 567/2019, per la riforma parziale della sentenza n. 382/2019 resa dal Tribunale di Oristano che aveva rigettato parzialmente la domanda formulata dalla società attrice volta a vedere accertato e dichiarato il diritto ad essere integralmente ristorata di tutti gli asseriti maggiori oneri e danni derivati nell’ambito dell’esecuzione dei “Lavori di realizzazione del Corpo M Degenze mediche – Realizzazione sopraelevazione Corpo Degenze M” presso il P.O. San Martino di Oristano, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma asserita dovuta quantificata in € 977,530,52, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, e per l’effetto, accogliendo anche le difese dell’allora ASL n. 5 di Oristano, aveva condannato l’Amministrazione sanitaria al pagamento in favore della Soc. Repin S.r.l. della minore somma di € 118.651,32 oltre interessi

dalla decisione al saldo, compensando tra le parti le spese di giudizio ivi comprese le spese di CTU;

**che** l'ATS Sardegna, patrocinata dall'Avv. Salvatore Miscali, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello promosso dalla Soc. Repin S.r.l. e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n. 382/2019 resa dal Tribunale di Oristano volto ad ottenere la modifica della decisione nella parte in cui l'Amministrazione era rimasta soccombente in relazione alla riserva n. 5 ed alla riserva posta al certificato di collaudo e, per l'effetto, non tenuta al pagamento in favore della Società appellante dei maggiori oneri per complessivi € 118.651,32, oltre interessi dalla decisione al saldo;

**che** con determinazione n. 2342 del 23.04.2021, in esecuzione della sentenza n. 382/2019 resa dal Tribunale di Oristano, anche al fine di non incorrere in più gravosi oneri che potevano derivare dalla fase esecutiva del giudizio e fatto salvo il diritto di ripetizione in caso di esito favorevole per l'Amministrazione del giudizio d'appello radicato nanti la Corte d'Appello di Cagliari, l'ATS Sardegna provvedeva, in favore della soc. Repin S.r.l., al pagamento della somma di € 119.670,58;

**che** la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 497/2022, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Repin srl e da A.T.S. Sardegna avverso la sentenza n. 382/2019 del Tribunale di Oristano, in parziale accoglimento dell'appello principale di Repin S.r.l., ritenuta la tempestività e la fondatezza delle domande oggetto delle riserve nn. 2 e 3 apposte al certificato di contabilità, ha accertato il diritto della Repin srl, in proprio ed in qualità di mandataria della Associazione Temporanea di Imprese costituita con la mandante Airtemp Division, ad essere ristorata dei maggiori oneri, che ha liquidato, per la riserva n. 2, nella somma, già comprensiva di rivalutazione e di interessi legali dalla data della riserva alla data della presente decisione, di € 176.676,54, e, per la riserva n. 3, nella somma, già comprensiva di rivalutazione e di interessi legali dalla data della riserva alla data della presente decisione, di € 44.339,21 e per l'effetto, condannato l'ATS al pagamento delle predette somma in favore di Repin srl oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, confermando il rigetto delle riserve nn. 1 e 4;

**che** la citata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ATS Sardegna, ha rigettato la domanda di cui alla riserva n. 5 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha disposto che nulla dovesse essere corrisposto a tale titolo in favore di Repin srl e rideterminato nella somma, già comprensiva di rivalutazione e di interessi legali, di euro 36.213,84, l'importo dovuto da ATS a Repin srl in relazione alla riserva apposta al certificato di collaudo, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo, con compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese di ctu.

**che** con nota del 12.04.2023, l'Amministrazione facendo seguito a richiesta di controparte, comunicava, fatta salva ogni valutazione in ordine alla proposizione di ricorso nanti alla Corte Suprema di Cassazione, la disponibilità al pagamento spontaneo delle competenze liquidate dalla Corte d'Appello di Cagliari, dedotto quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Oristano, e richiedeva l'abbattimento degli interessi maturati dalla sentenza sino al saldo;

**che** con nota del 17.04.2023, il legale della soc. Repin S.r.l., in riscontro, comunicava l'adesione della propria assistita all'abbattimento degli interessi maturati dalla pronuncia della sentenza al saldo;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in esecuzione della sentenza n. 497/2022 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, anche al fine di non incorrere in più gravosi oneri che potrebbero derivare dalla fase esecutiva del giudizio, alla liquidazione ed al pagamento, in favore della soc. Repin S.r.l.

della somma di € 137.559,01 quale differenza tra quanto liquidato dalla Corte d'Appello di Cagliari in favore della Soc. Repin Srl e quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Oristano, parzialmente non dovuto per effetto della sentenza resa dalla Corte d'Appello, fatta salva ogni valutazione in ordine alla proposizione di ricorso nanti a Corte Suprema di Cassazione;

**DATO ATTO che**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in merito

### **PROPONE**

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

**1) DI PROVVEDERE**, in esecuzione della sentenza n. 497/2022 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, anche al fine di non incorrere in più gravosi oneri che potrebbero derivare dalla fase esecutiva del giudizio, alla liquidazione ed al pagamento, in favore della soc. Repin S.r.l. della somma di € 137.559,01 quale differenza tra quanto liquidato dalla Corte d'Appello di Cagliari in favore della Soc. Repin Srl e quanto già corrisposto dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale di Oristano, parzialmente non dovuto per effetto della sentenza resa dalla Corte d'Appello, fatta salva ogni valutazione in ordine alla proposizione di ricorso nanti a Corte Suprema di Cassazione;

**2) DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, come di seguito riportato

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
DSTAFFAL	1	A202030103 (Fondo contenzioso civile)	DA00040105	€ 50.329,42
		A802020701 (Altre sopravvenienze passive)		€ 87.229,59

**4) DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

**5) DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

**6) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZI LEGALI**  
**Avvocato Paola Trudu**

Per le motivazioni sopra riportate

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**  
**Dott. Enrico Gaia**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 27 / 04 / 2023 al 12 / 05 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---